



# Trade & Customs

## Italian Update



### **Nota n. 112029 del 15 ottobre 2018: L'Agenzia delle Dogane commenta la nuova definizione di esportatore**

#### Edizione straordinaria

In data 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota n. 112029, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle modifiche che il Reg.to n. 2018/1063 ha apportato al Reg.to (UE) n. 2446/2015 - RD.

Tra i vari approfondimenti effettuati, in particolare, si evidenzia che l'Agenzia ha commentato gli interventi effettuati sull'art. 1 punto 19 del RD, riguardante la definizione di esportatore.

A tal proposito, l'Amministrazione ha sottolineato come il legislatore europeo si sia concentrato esclusivamente sulle esportazioni di natura commerciale, operando una semplificazione dei requisiti previsti e lasciando, invece, invariato quanto stabilito per le esportazioni effettuate dai privati.

Ai sensi del nuovo art. 1, punto 19, lettera b), primo paragrafo, infatti, pur continuando ad essere richiesto il requisito dello stabilimento nel territorio doganale dell'Unione, affinché un soggetto possa rivestire la qualifica di esportatore è sufficiente che quest'ultimo abbia la facoltà di decidere che le merci debbano uscire dal territorio doganale.

Con riferimento al testo previgente, invece, si rappresenta che l'esportatore doveva essere titolare anche di un contratto concluso con il destinatario stabilito in un paese terzo.

Tale requisito, talvolta, risultava limitante affinché un operatore economico potesse assumere la veste di esportatore.

Ai fini di chiarezza, si ricorda che ai sensi dell'art. 5 punto 31 del CDU, per essere considerata stabilita nella UE, una persona giuridica deve avere in detto territorio una sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione.

Inoltre, qualora non sia possibile individuare un esportatore sulla scorta

di quanto detto sopra, come potrebbe succedere nei casi in cui il potere di decidere che le merci debbano uscire dal territorio doganale sia esclusivamente nelle mani dell'acquirente stabilito in un paese terzo (ad es. contratti con condizioni di consegna *ex works*), il secondo paragrafo della lettera b), del riformulato articolo 19 del RD consente che anche il venditore/cedente stabilito nella UE o un soggetto come il vettore, in quanto parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione, possano essere qualificati come esportatori.

**L'Agenzia, infine, ha evidenziato che a seguito della riformulazione dell'articolo in commento, la disposizione che consentiva di applicare misure di carattere transitorio non prevede più la possibilità che *'un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell'Unione possa essere indicato nella casella 2 della dichiarazione doganale come speditore a condizione che la dichiarazione doganale sia presentata da un rappresentante stabilito nella UE che agisca in rappresentanza indiretta, assumendo la veste di dichiarante'*.**

**Conseguentemente, l'Agenzia ha affermato che non trovano più applicazione le istruzioni fornite dalla stessa con precedente nota prot. 70662 del 7 luglio 2016, con la quale si permetteva al soggetto stabilito in un paese terzo, in base alle previgenti disposizioni e a determinate condizioni, di poter essere indicato come speditore nella casella 2 del DAU.**

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo della [nota](#).

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire assistenza e consulenza alle imprese, saranno a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alle notizie pubblicate.

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal: [Homepage Newsletter](#).

Cordiali saluti

**Trade & Customs Team**

### Link utili

- [International Trade & Customs brochure](#)
- [Homepage Newsletter Tax & Legal](#)
- [Contatti](#)

---

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)



[Privacy](#) | [Legal](#) | [Unsubscribe](#)

Per ulteriori informazioni o domande, si prega di inviare una e-mail a [it-fmksamarketing@kpmg.it](mailto:it-fmksamarketing@kpmg.it).

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.